

2015, di 1.500 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.99 – capitolo 147326).

Art. 7.

*Cantieri di servizi*

1. Per le finalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, la spesa di cui alla tabella G, allegata alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2015, di 4.000 migliaia di euro (UPB 6.3.2.6.2 – capitolo 712402).

Art. 8.

*Interventi in favore dell'Aras*

1. Per le finalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 475 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 – capitolo 144111).

Art. 9.

*Interventi in favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia*

1. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 733 migliaia di euro (UPB 11.2.1.3.3 – capitolo 413706).

Art. 10.

*Interventi in favore dei Consorzi di bonifica*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2015, di 1.125 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.99 – capitolo 147303).

Art. 11.

*PIP – Emergenza Palermo*

1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 6.438.700 (UPB 6.3.1.3.2 – capitolo 183799).

Art. 12.

*Disposizioni per favorire lo sviluppo nel settore agricolo e forestale*

1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 9.000 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.2 – capitolo 156604).

2. Per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 2015, le ulteriori spese di 147 migliaia di euro per l'UPB 10.2.1.3.99 – capitolo 147701 e di 120 migliaia di euro per l'UPB 10.3.1.3.99 – capitolo 147704.

3. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come sostituito dall'articolo 47, comma 5, della legge regionale n. 9/2015, le parole da "Per la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole "Per la rimodulazione finanziaria del servizio antincendio boschivo, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede, entro i prossimi tre esercizi finanziari a partire da quello del corrente anno, ad una riduzione del fabbisogno finanziario destinato al ser-

vizio prevenzione incendi nella misura pari al 20 per cento del monte indennità di rischio erogata nel 2014, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro."

Art. 13.

*Acquisizione dei servizi delle società partecipate*

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 800 migliaia di euro (UPB 4.2.1.1.2 – capitolo 212533).

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è destinata ai lavoratori utilizzati per le aperture dei siti museali e/o archeologici nei giorni festivi, senza incremento delle ore contrattualmente in atto previste e fermi restando i divieti di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 ed all'articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Art. 14.

*Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.5 – capitolo 473738) da destinare ad enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica.

2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è disposta dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo secondo le modalità stabilite dal comma 3 dell'articolo 65 della legge regionale n. 9/2015, previo parere della competente commissione parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana, sulla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal comma 4 del medesimo articolo 65 della legge regionale n. 9/2015.

Art. 15.

*Disposizioni in materia di personale precario*

1. La spesa autorizzata dall'articolo 30, comma 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come rideterminata dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è ridotta, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, di 5.000 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 – capitolo 313319).

Art. 16.

*Comando del personale in servizio al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti*

1. Per le finalità dell'articolo 47, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 40 migliaia di euro (UPB 5.2.1.1.1.1. capitolo 242022) cui si provvede mediante la riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 46, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, come integrato dalle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

Art. 17.

*Interventi in favore dell'Unione italiana ciechi*

1. Per le finalità della legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 6.2.1.3.3 – capitolo 183701).